

COPIA DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

n. 7

del 27/01/2017

Oggetto: Approvazione schema di accordo ex art. 15, L. n. 241/1990 per la definizione dei rapporti di collaborazione tra l'ATA e la società CIR33 Servizi S.r.l.

L'anno 2017, il giorno 27 del mese di Gennaio, alle ore 15:30 in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione, presso il Centro Docens - Consorzio Zipa di Jesi, si è riunita, convocata con apposito avviso prot. n. 251 del 16/01/2017, l'Assemblea con la registrazione delle seguenti presenze al momento della votazione:

Presidente della seduta: LIANA SERRANI

Segretario verbalizzante: SIMONETTA SCAGLIA

N°	COMUNE	COMPONENTE	QUALIFICA	Quota presente	Quota assente
1	AGUGLIANO				0.99
2	ANCONA	Fabio Fiorillo	Delegato	18.66	
3	ARCEVIA				1.53
4	BARBARA				0.31
5	BELVEDERE OSTRENSE	Maurizio Donninelli	Delegato	0.56	
6	CAMERANO				1.4
7	CAMERATA PICENA	Davide Fiorini	Delegato	0.49	
8	CASTELBELLINO				0.89
9	CASTELFIDARDO	Romina Calvani	Delegato	3.51	
10	CASTELLEONE DI SUASA	Carlo Manfredi	Sindaco	0.39	
11	CASTELPLANIO	Dino Sabbatini	Delegato	0.7	
12	CERRETO D'ESI	Giovanni Montanari	Vice Sindaco	0.8	
13	CHIARAVALLE	Damiano Costantini	Sindaco	2.75	
14	CORINALDO	Matteo Principi	Sindaco	1.17	
15	CUPRAMONTANA	Luigi Cerioni	Sindaco	1.01	
16	FABRIANO	Claudio Alianello	Delegato	6.95	
17	FALCONARA MARITTIMA	Raimondo Mondaini	Delegato	4.92	

N°	COMUNE	COMPONENTE	QUALIFICA	Quota presente	Quota assente
18	FILOTTRANO	Lauretta Giulioni	Sindaco	2.09	
19	GENGA				0.71
20	JESI	Massimo Bacci	Sindaco	7.78	
21	LORETO				2.34
22	MAIOLATI SPONTINI	Umberto Domizioli	Sindaco	1.22	
23	MERGO	Antonio Cola	Sindaco	0.23	
24	MONSANO	Roberto Campelli	Sindaco	0.68	
25	MONTECAROTTO				0.5
26	MONTEMARCIANO	Andrea Tittarelli	Delegato	1.93	
27	MONTE ROBERTO	Marco Bini	Delegato	0.61	
28	MONTE SAN VITO	Mirco Anselmi	Delegato	1.31	
29	MORRO D'ALBA				0.45
30	NUMANA				0.72
31	OFFAGNA				0.39
32	OSIMO	Simone Pugnaroni	Sindaco	6.64	
33	OSTRA				1.45
34	OSTRA VETERE	Luca Memè	Sindaco	0.78	
35	POGGIO SAN MARCELLO				0.2
36	POLVERIGI	Silvano Turbanti	Delegato	0.9	
37	ROSORA				0.41
38	SAN MARCELLO	Leonello Luconi	Delegato	0.5	
39	SAN PAOLO DI JESI	Sandro Barcaglioni	Sindaco	0.21	
40	SANTA MARIA NUOVA	Alfredo Cesarini	Sindaco	0.85	
41	SASSOFERRATO				2.05
42	SENIGALLIA	Maurizio Memè	Delegato	8.55	
43	SERRA DE' CONTI				0.79
44	SERRA SAN QUIRICO				0.79
45	SIROLO				0.78
46	STAFFOLO				0.55
47	TRECASTELLI				1.56
48	PROVINCIA	Liana Serrani	Presidente	5	
		TOTALE % presenze/assenze		81.19%	18.81%

Sono presenti:

Responsabile di Servizio ILARIA CIANNAVEI

La seduta è pubblica.

Il Presidente, constatata la presenza di n. 28 rappresentanti degli Enti convenzionati pari al 81.19% delle quote e dichiarata, pertanto, la presenza del quorum costitutivo stabilito per la validità della seduta in seconda convocazione, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito al punto 7 dell'ordine del giorno.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

IL DIRETTORE

PREMESSO che:

- ai sensi dell’art. 7, co. 4, lett. e) della L.R. Marche n. 24/2009, tra le funzioni proprie dell’ATA vi è “la stipula di accordi di programma, di intese e convenzioni con altri soggetti pubblici proprietari di beni immobili e mobili, funzionali alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, nonché la stipula di contratti con soggetti privati per individuare forme di cooperazione e di collegamento ai sensi dell’articolo 177, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006”;
- il predetto art. 177 del D.Lgs. n. 152/2006, prevede che “2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse. ... 5. Per conseguire le finalità e gli obiettivi di cui ai commi da 1 a 4, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti ... adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d’intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati”;
- ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. h) della Convenzione “la costituzione dell’ATA è intesa ad assicurare l’esercizio in forma integrata delle funzioni comunali in tema di gestione dei rifiuti ed in particolare: ... h) il raggiungimento di un’efficace, efficiente ed economica gestione integrata dei rifiuti, anche attraverso la stipula di Intese, di Convenzioni e di Accordi con i soggetti pubblici e privati, individuati nei modi legge”;
- la L. n. 241/1990, all’art. 15, rubricato “Accordi fra pubbliche amministrazioni”, dispone “1. ... le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. ...”;

PRECISATO che l’art. 15 della L. n. 241/1990:

- deve intendersi quale quadro di riferimento normativo generale per tutte le altre figure di accordo specificamente disciplinate nell’ambito dell’ordinamento degli enti locali, salvo ben inteso espressa deroga rinvenibile nelle discipline di settore;
- si pone quale disciplina generale integrativa rispetto a quelle specifiche concernenti le diverse tipologie di accordo tra pubbliche amministrazioni, che contengono principalmente norme intese a regolamentare i profili della soggettività, della competenza e delle procedure;
- non risulta in contrasto con la normativa a tutela della concorrenza in considerazione del fatto che le amministrazioni pubbliche decidono di provvedere direttamente con mezzi propri allo svolgimento delle attività ripartendosi i compiti, il che vale a dire, trattandosi di una collaborazione, che tutti i soggetti coinvolti forniscono un proprio contributo senza fare ricorso al mercato esterno per procurarsi le prestazioni di cui necessitano;

DATO ATTO, pertanto, che:

- il citato art. 15, in definitiva, prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche amministrazioni coordinano l’esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico;
- l’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, rubricato “Convenzioni”, attribuisce una facoltà generale agli enti ai quali si indirizza, ai quali compete individuare funzioni e servizi da svolgere in modo coordinato attraverso il modulo organizzatorio della convenzione;

- la competenza su tale atto fondamentale è attribuita all’Assemblea, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni dell’Assemblea:

- n. 2 del 22.01.2014, con la quale si è disposto tra l’altro di acquisire la partecipazione totalitaria nella società CIR33 Servizi S.r.l.;
- n. 2 del 02.03.2015, con la quale si è disposto di approvare lo schema di convenzione “per la conversione dell’impianto di compostaggio di proprietà della CIR33 Servizi S.r.l., in Corinaldo, in un impianto per il pre-trattamento del secco residuo derivante dalla raccolta differenziata” da sottoscrivere tra l’Ente e la società CIR33 Servizi S.r.l. al fine, tra l’altro, di definire le condizioni con le quali provvedere al passaggio delle quote di partecipazione della società stessa a favore dell’Ente da parte degli allora Comuni soci;
- n. 15 del 10.07.2015, con la quale si è provveduto ad autorizzare l’acquisizione della partecipazione totalitaria nella CIR33 Servizi S.r.l. ai sensi dell’art. 3, co. 27 e ss. della L. n. 244/2007;

DATO ATTO che:

- in data 16.03.2015 l’Ente e la CIR33 Servizi S.r.l. hanno sottoscritto la Convenzione di cui sopra;
- in data 05.08.2015 è avvenuta l’acquisizione della partecipazione totalitaria nella CIR33 Servizi S.r.l. da parte dell’Ente, come da atto notarile conservato nei rogiti del Notaio dott. Marcello Pane di Jesi al repertorio n. 1528 del 05.08.2015;

PRECISATO che:

- le vigenti Norme sul funzionamento della CIR33 Servizi S.r.l. prevedono, in particolare:
 - all’art. 4, co. 1 e 2, che “La Società ha per oggetto l’organizzazione, la gestione e l’esecuzione di attività destinate a rispondere ad esigenze pubbliche e di utilità sociale nei settori della tutela di igiene urbana ambientale” e, in particolare, “gestire altri servizi ambientali di supporto e servizi comunque connessi all’assetto del territorio”;
 - all’art 4, co. 4, che la società può “instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le autorità dello Stato, con la Regione, la Provincia, gli altri Enti pubblici anche territoriali e le Università, con Fondazioni ed altre Istituzioni pubbliche, Istituti ed Enti di ricerca, nazionali od esteri, stipulando con gli stessi, nel rispetto della normativa vigente, specifiche convenzioni”;
 - all’art. 5, che il capitale sociale sia sempre mantenuto nella titolarità di enti pubblici e, pertanto, che eventuali nuovi soci dovranno comunque avere esclusivamente la qualità di ente pubblico;
- la CIR33 Servizi S.r.l. è qualificabile come un organismo di diritto pubblico, come confermato dalla sentenza del TAR Marche n. 00575/2015 REG.PROV.COLL. n. 00216/2015 REG.RIC., la quale recita testualmente “CIR33 Servizi s.r.l., società a capitale interamente pubblico, partecipata da trenta comuni, che gestisce un impianto di compostaggio nel perseguimento di finalità di esclusivo interesse generale e a carattere non industriale o commerciale. Per tali caratteristiche essa è qualificabile come organismo di diritto pubblico ai sensi dell’art. 3, comma 26, del d.lgs. n. 163/2006 e, conseguentemente, come amministrazione aggiudicatrice tenuta a seguire le procedure di evidenza pubblica nell’affidamento degli appalti”;

- la stessa società, in quanto configurabile quale organismo di diritto pubblico, rientra fra quei soggetti a cui, secondo l'art. 15 della L. n. 241/1990, è consentita la stipula di accordi di collaborazione per lo svolgimento di attività di comune interesse;

RITENUTO, pertanto, che l'Ente, nell'adempire ai propri compiti istituzionali, possa ottimizzare lo svolgimento delle attività inerenti le proprie funzioni tramite la collaborazione con il suddetto organismo di diritto pubblico, coordinando l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione e nell'obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività, riconoscendo soltanto un rimborso delle "spese vive" sostenute dalla società, escludendo ogni margine di utile in capo alla stessa e considerando il preminente interesse dell'ATA nello sviluppo delle suddette attività in quanto Autorità d'Ambito;

VISTO lo "Schema di accordo ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 per la definizione dei rapporti di collaborazione tra l'ATA e la società CIR33 Servizi S.r.l.", allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

PRECISATO, con riferimento all'allegato schema di accordo, che:

- si demanda al Direttore dell'Ente e all'Amministratore Unico della società, in qualità di Responsabili dell'accordo, di condividere, con proprio apposito e successivo atto, il dettaglio delle modalità generali di attuazione di cui sotto:
 - il dettaglio delle azioni da intraprendere al fine di perseguire gli obiettivi comuni definendo rispettivamente l'area di competenza;
 - le modalità operative e il cronoprogramma da adottare per organizzare lo svolgimento delle stesse e, all'uopo, individuare un soggetto coordinatore ciascuno all'interno del proprio organico;
 - la metodologia di verifica dello stato di attuazione delle attività, almeno implicante la redazione di un'apposita relazione tecnico-amministrativa dettagliata sulle attività svolte e sui risultati ottenuti firmata dai Responsabili dell'Accordo da effettuarsi in concomitanza delle scadenze pattuite per il riconoscimento del predetto rimborso;
 - il Piano economico dell'Accordo;
- il suddetto Piano economico deve riportare il seguente contenuto minimo:
 - dettaglio delle tipologie di spesa che si ipotizza di sostenere con la relativa quantificazione in termini di costo;
 - impegno supposto delle parti nello svolgimento delle attività di cui all'accordo e, dunque, nel sostenimento delle spese di cui sopra, evidenziato che non è necessario che ciascuna delle parti partecipi nella identica misura all'effettiva esecuzione dell'accordo;
 - costo complessivo stimato con evidenziazione della quota a carico di ciascuna delle parti;
 - ammontare del rimborso dei costi sostenuti per l'esecuzione delle attività oggetto dell'accordo riconosciuto dall'Ente a favore della società, nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio e tenuto conto del preminente interesse dell'Ente allo svolgimento delle stesse in considerazione del proprio ruolo di Autorità d'Ambito;
- il riconoscimento del rimborso spese è subordinato alla verifica dello stato di realizzazione delle attività e alla presentazione da parte della CIR33 Servizi di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa nelle forme di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante:
 - le spese sostenute per la realizzazione delle attività riferibili all'accordo;
 - l'esclusione di ogni margine di utile in capo alla stessa;

- l'accordo può essere modificato previo consenso dell'organo competente alla sua approvazione con riferimento a ciascuna delle parti interessate, unicamente mediante apposito atto scritto, fatta eccezione per le modificazioni non sostanziali dello stesso e/o le modifiche derivanti dal mero recepimento degli indirizzi programmatici espressi uniformemente dai predetti organi, le quali devono essere direttamente apportate dai Responsabili dell'Accordo unicamente mediante apposito atto scritto;
- qualora gli indirizzi programmatici espressi uniformemente dagli organi competenti all'approvazione dell'accordo prevedano l'ulteriore sviluppo di attività di interesse comune, ai Responsabili è riconosciuta la possibilità di aggiornare l'oggetto dello stesso senza esplicito e preventivo consenso degli organi predetti previo conseguente aggiornamento dei contenuti dell'accordo e delle modalità generali di attuazione conseguenti, fatte salve le finalità dello stesso e, comunque, nei limiti degli indirizzi programmatici medesimi e degli stanziamenti di bilancio dell'ATA in ordine al rimborso spese da pattuire tra le parti;

VISTI:

- la L. n. 241/1990, con particolare riferimento all'art. 15;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 163/2006;
- il D.Lgs. n. 175/2016, con particolare riferimento all'art. 14, co. 5;
- il D.P.R. n. 633/1972, con particolare riferimento all'art. 2, co. 3, lett. a;
- il D.P.R. n. 600/1973, con particolare riferimento all'art. 28, co. 2;
- le Deliberazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – Vigilanza contratti pubblici n. 7/2010 e n. 5/2015;
- il Parere del Presidente del Consiglio di Stato – Sezione Seconda n. 01178/2015;
- le Norme sul funzionamento della CIR33 Servizi S.r.l.;
- i pareri favorevoli, riportati in calce, in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1. Di stabilire che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui richiamata e approvata;
2. Di approvare lo “Schema di accordo ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 per la definizione dei rapporti di collaborazione tra l'ATA e la società CIR33 Servizi S.r.l.”, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare mandato alla Direzione dell'Ente di procedere a tutti gli adempimenti conseguenti;
4. Di dichiarare il presente provvedimento, riscontrata l'urgenza del caso, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Jesi, 24 gennaio 2017

Il Direttore
F.to dott.ssa Elisabetta Cecchini

**SCHEMA DI ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 PER LA
DEFINIZIONE DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L'ATA E LA SOCIETA'
CIR33 SERVIZI S.R.L.**

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, presso la sede _____

TRA

L'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO 2 Ancona, di seguito denominata per brevità "ATA", con sede legale sita nel Comune di Ancona (AN), in Strada di Passo Varano n. 19/A presso la Provincia di Ancona, codice fiscale 93135970429, nella persona di _____, nato a _____ () il _____, domiciliato per la carica presso la sede dell'ATA, che interviene al presente atto nella sua qualità di _____ e con poteri di firma dello stesso ai sensi _____;

E

la Società CIR33 Servizi S.r.l., di seguito denominata per brevità "CIR33 Servizi", con sede legale sita nel Comune di Jesi (AN), in Viale dell'Industria n. 5, partita IVA e codice fiscale 02391380421, nella persona di _____ nato a _____ () il _____, domiciliato per la carica presso la sede della CIR33 Servizi, che interviene al presente atto nella sua qualità di _____ e con poteri di firma dello stesso ai sensi _____;

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 7, co. 4, lett. e) della L.R. Marche n. 24/2009, tra le funzioni proprie dell'ATA vi è "la stipula di accordi di programma, di intese e convenzioni con altri soggetti pubblici proprietari di beni immobili e mobili, funzionali alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, nonché la stipula di contratti con soggetti privati per individuare forme di cooperazione e di collegamento ai sensi dell'articolo 177, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006";
- il predetto art. 177 del D.Lgs. n. 152/2006, prevede che "2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse. ... 5. Per conseguire le finalità e gli obiettivi di cui ai commi da 1 a 4, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti ... adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati";
- ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. h) della "Convenzione per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO2 – Ancona", "la costituzione dell'ATA è intesa ad assicurare l'esercizio in forma integrata delle funzioni comunali in tema di gestione dei rifiuti ed in particolare: ... h) il raggiungimento di un'efficace, efficiente ed economica gestione integrata dei rifiuti, anche attraverso la stipula di Intese, di Convenzioni e di Accordi con i soggetti pubblici e privati, individuati nei modi legge";

- l’art. 15 della L. n. 241/1990 dispone “1. ... le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune ...”;
- l’Assemblea dell’ATA ha disposto:
 - con Deliberazione n. 2 del 22.01.2014, di acquisire, tra l’altro, la partecipazione totalitaria nella società CIR33 Servizi;
 - con Deliberazione n. 2 del 02.03.2015, di approvare lo schema di convenzione “per la conversione dell’impianto di compostaggio di proprietà della CIR33 Servizi S.r.l., in Corinaldo, in un impianto per il pre-trattamento del secco residuo derivante dalla raccolta differenziata” da sottoscrivere tra l’ATA e la CIR33 Servizi al fine, tra l’altro, di definire le condizioni con le quali provvedere al passaggio delle quote di partecipazione della società stessa a favore dell’ATA da parte degli allora Comuni soci;
 - con Deliberazione n. 15 del 10.07.2015, di autorizzare l’acquisizione della partecipazione totalitaria nella CIR33 Servizi ai sensi dell’art. 3, co. 27 e ss. della L. n. 244/2007;
- in data 16.03.2015 l’ATA e la CIR33 Servizi hanno sottoscritto la Convenzione di cui sopra;
- in data 05.08.2015 è avvenuta l’acquisizione della partecipazione totalitaria nella CIR33 Servizi da parte dell’ATA, come da atto notarile conservato nei rogiti del Notaio dott. Marcello Pane di Jesi al repertorio n. 1528 del 05.08.2015;
- le vigenti Norme sul funzionamento della CIR33 Servizi prevedono, in particolare:
 - all’art. 4, co. 1 e 2, che “La Società ha per oggetto l’organizzazione, la gestione e l’esecuzione di attività destinate a rispondere ad esigenze pubbliche e di utilità sociale nei settori della tutela di igiene urbana ambientale” e, in particolare, “gestire altri servizi ambientali di supporto e servizi comunque connessi all’assetto del territorio”;
 - all’art 4, co. 4, che la società può “instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le autorità dello Stato, con la Regione, la Provincia, gli altri Enti pubblici anche territoriali e le Università, con Fondazioni ed altre Istituzioni pubbliche, Istituti ed Enti di ricerca, nazionali od esteri, stipulando con gli stessi, nel rispetto della normativa vigente, specifiche convenzioni”;
 - all’art. 5, che il capitale sociale sia sempre mantenuto nella titolarità di enti pubblici e, pertanto, che eventuali nuovi soci dovranno comunque avere esclusivamente la qualità di ente pubblico;
- la CIR33 Servizi è qualificabile come un organismo di diritto pubblico, come confermato dalla sentenza del TAR Marche n. 00575/2015 REG.PROV.COLL. n. 00216/2015 REG.RIC., la quel recita testualmente “CIR33 Servizi s.r.l., società a capitale interamente pubblico, partecipata da trenta comuni, che gestisce un impianto di compostaggio nel perseguimento di finalità di esclusivo interesse generale e a carattere non industriale o commerciale. Per tali caratteristiche essa è qualificabile come organismo di diritto pubblico ai sensi dell’art. 3, comma 26, del d.lgs. n. 163/2006 e, conseguentemente, come amministrazione aggiudicatrice tenuta a seguire le procedure di evidenza pubblica nell’affidamento degli appalti”;
- la stessa società, in quanto configurabile quale organismo di diritto pubblico, rientra fra quei soggetti a cui, secondo l’art. 15 della L. n. 241/1990, è consentita la stipula di accordi di collaborazione per lo svolgimento di attività di comune interesse;
- l’ATA, nell’adempiere ai propri compiti istituzionali, può ottimizzare lo svolgimento delle attività inerenti le proprie funzioni tramite la collaborazione con il suddetto organismo di diritto pubblico, coordinando l’esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione e nell’obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività, riconoscendo

soltanto un rimborso delle “spese vive” sostenute dalla società, escludendo ogni margine di utile in capo alla stessa e considerando il preminente interesse dell’ATA nello sviluppo delle suddette attività in quanto Autorità d’Ambito;

- l’A.T.A. ha provveduto all’approvazione dello schema del presente Accordo con la Deliberazione dell’Assemblea n. __ del __.__._____;
- la CIR33 Servizi ha provveduto all’approvazione del presente Accordo con Verbale di Determinazione dell’Amministratore Unico n. __ del __.__._____;

**TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO I SOGGETTI CONVENUTI
CONCORDANO QUANTO SEGUE :**

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse e i documenti in esse richiamati, ancorché materialmente non allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 – Finalità dell’Accordo

1. Il presente Accordo ha carattere sperimentale ed è volto a promuovere l’avvio di una collaborazione fra l’ATA e la CIR33 Servizi, soggetta al controllo e al coordinamento dell’ATA stessa, al fine di ottimizzare lo svolgimento delle attività di interesse comune alle parti, di cui al successivo art. 3, mediante l’impiego delle rispettive risorse interne e lo sviluppo di sinergie funzionali.
2. Il presente Accordo, pertanto, costituisce lo strumento attuativo per la realizzazione di attività comuni volte al soddisfacimento delle preminenti finalità istituzionali di pubblico interesse a cui è preordinata l’ATA, divenendo riferimento programmatico al fine dell’attuazione coordinata di un sistema integrato di interventi.

Art. 3 - Oggetto dell’Accordo

1. Gli obiettivi di pubblico interesse in capo alle parti stipulanti il presente Accordo portano alla collaborazione reciproca nello svolgimento delle seguenti attività di comune interesse:
 - realizzazione e tempestivo avvio dell’impianto di trattamento meccanico biologico del rifiuto indifferenziato, tenuto conto del fatto che la titolarità dei finanziamenti pubblici destinati alla riconversione dell’impiantistica è in capo all’ATA mentre la proprietà della stessa permane in capo alla CIR33 Servizi;
 - redazione del Piano d’Ambito, documento programmatico di competenza dell’ATA e di interesse per la CIR33 Servizi, con particolare riferimento alla dotazione impiantistica di bacino;
 - strutturazione e avvio di un sistema di gestione integrata dei rifiuti, visto il compito dell’ATA di individuare il gestore unico e, successivamente, di definire i rapporti intercorrenti con gli interlocutori proprietari degli impianti del territorio, tra cui la CIR33 Servizi;
 - gestione del servizio rifiuti, data la competenza dell’ATA e l’interesse della CIR33 Servizi con particolare riferimento alla quantità e qualità del materiale destinato a trattamento, non

solo ai fini del corretto funzionamento dell'impiantistica ma anche al fine di attuare un ulteriore controllo sul servizio rifiuti in capo agli attuali soggetti gestori e nell'ottica del controllo sul futuro gestore unico.

Art. 4 - Principio di leale collaborazione

1. I soggetti sottoscrittori si impegnano a dare attuazione al presente Accordo con spirito di leale collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell'interesse pubblico generale che conduca a soluzioni volte a realizzare il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, evitando l'assunzione di posizioni pregiudizialmente dirette alla tutela esclusiva del singolo interesse pubblico di cui ciascuno di essi è affidatario.

Art. 5 – Modalità generali di attuazione

1. I Responsabili dell'Accordo saranno, ognuno per il proprio ambito di competenza:
 - per l'ATA: il Direttore _____;
 - per la CIR33 Servizi: l'Amministratore Unico _____.
2. I Responsabili dell'Accordo dovranno condividere, con proprio apposito e successivo atto:
 - il dettaglio delle azioni da intraprendere al fine di perseguire gli obiettivi comuni di cui al precedente art. 3 definendo rispettivamente l'area di competenza;
 - le modalità operative e il cronoprogramma da adottare per organizzare lo svolgimento delle stesse e, all'uopo, individuare un soggetto coordinatore ciascuno all'interno del proprio organico;
 - la metodologia di verifica dello stato di attuazione delle attività, almeno implicante la redazione di un'apposita relazione tecnico-amministrativa dettagliata sulle attività svolte e sui risultati ottenuti firmata dai Responsabili dell'Accordo da effettuarsi in concomitanza delle scadenze pattuite al successivo art. 6, co. 2;
 - il Piano economico dell'Accordo, dal contenuto minimo di cui al successivo art. 6, co. 1.
3. Le parti svolgeranno le proprie attività in piena autonomia, garantendo la collaborazione di cui al precedente art. 4 sugli argomenti oggetto del presente Accordo e sugli ulteriori che si rivelassero di comune interesse.
4. Le parti si impegnano altresì ad una reciproca e costante informazione, mettendo a disposizione la documentazione in proprio possesso rilevante per la definizione della attività, nonché ogni notizia utile per un'efficace svolgimento e per un tempestivo monitoraggio delle stesse, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
5. I dipendenti che saranno interessati dallo svolgimento delle suddette attività rimangono dipendenti della struttura di appartenenza con tutte le prerogative che questo comporta nel rispetto comunque di quanto previsto in materia di contratti collettivi di lavoro di comparto. In tal senso, le parti manterranno a proprio esclusivo carico tutti gli obblighi verso i propri dipendenti o collaboratori impegnati nelle attività di cui al precedente art. 3, in base alle disposizioni legislative e ai regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, esonerando la controparte da qualsiasi responsabilità od onere in merito (fatti salvi gli oneri di rimborso di cui al successivo art. 6).

Art. 6 – Oneri economici e modalità di erogazione

1. Il Piano economico di cui al precedente art. 5, co. 2 dovrà definire:
 - il dettaglio delle tipologie di spesa che si ipotizza di sostenere con la relativa quantificazione in termini di costo;
 - l'impegno supposto delle parti nello svolgimento delle attività di cui al precedente art. 3 e, dunque, nel sostenimento delle spese di cui sopra, evidenziato che non è necessario che ciascuna delle parti partecipi nella identica misura all'effettiva esecuzione dell'Accordo;
 - il costo complessivo stimato con evidenziazione della quota a carico di ciascuna delle parti;
 - l'ammontare del rimborso dei costi sostenuti per l'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo riconosciuto dall'ATA a favore della CIR33 Servizi, nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio e tenuto conto del preminente interesse dell'ATA allo svolgimento delle stesse in considerazione del proprio ruolo di Autorità d'Ambito.
2. Il rimborso di cui al comma precedente sarà corrisposto dall'ATA alla CIR33 Servizi con le seguenti modalità:
 - una quota pari al 50 % del rimborso spese complessivo allo scadere della metà del periodo di vigenza dell'Accordo di cui al successivo art. 7;
 - una quota pari al 50 % del rimborso spese complessivo alla data di scadenza del presente Accordo di cui al successivo art. 7.
3. Il versamento delle quote di rimborso spese di cui al precedente comma sarà subordinato alla verifica dello stato di realizzazione delle attività di cui al precedente art. 5, co. 2, e alla presentazione da parte della CIR33 Servizi di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa nelle forme di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante:
 - le spese sostenute per la realizzazione delle attività riferibili al presente Accordo, come da precedente art. 5, co. 2, temporalmente riferite al periodo decorrente dalla data di sottoscrizione del presente Accordo alla data di dichiarazione (ancorché liquidate in data successiva e comunque entro la data di conclusione dell'Accordo) e verificabili attraverso pertinente e adeguata documentazione amministrativa-contabile;
 - l'esclusione di ogni margine di utile in capo alla stessa.
4. Qualora il volume delle spese risultante dalla predetta dichiarazione sia pari o superiore all'importo della quota di cui al precedente co. 2, potrà essere erogato il rimborso nella percentuale pattuita. Diversamente, qualora il volume delle spese dichiarate risulti inferiore all'importo della quota di cui al precedente co. 2, il rimborso sarà rideterminato di conseguenza e l'importo non liquidato potrà comunque essere oggetto di liquidazione in occasione della successiva scadenza di pagamento, fermo restando le condizioni sopra pattuite (attuazione attività ed effettivo sostenimento spesa) e nei limiti del rimborso spese complessivamente riconosciuto.

Art. 7 - Decorrenza e durata

1. L'accordo avrà una durata decorrente dalla data di stipula sino al 31.12.2017.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

1. Tutti i dati personali sono utilizzati per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità del

presente Accordo.

Art. 9 – Divieto di cessione

1. Il presente Accordo non potrà essere ceduto a pena di nullità.

Art. 10 – Recesso

1. Ciascuna delle parti del presente Accordo potrà recedere dallo stesso ai sensi dell'art. 1373 c.c., senza preavviso e con effetto immediato dalla ricezione della controparte della relativa dichiarazione sottoscritta digitalmente a mezzo PEC, a fronte del venir meno dell'interesse comune e, in tal caso, la Controparte non potrà pretendere nulla a titolo di risarcimento danni e, comunque, a qualunque altro titolo e ragione.
2. Ai fini di cui sopra le parti precisano che l'indirizzo pec dell'ATA è atarifutiancona@pec.it mentre quello della CIR33 Servizi è cir33servizi@legalmail.it, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni degli stessi.
3. In caso di recesso ad opera di una delle parti prima della scadenza naturale di cui al precedente art. 7, vengono fatti salvi i diritti acquisiti dalle parti ai sensi del presente Accordo fino alla data di recesso.

Art. 11 - Modificazioni

1. Il presente Accordo può essere modificato previo consenso dell'organo competente alla sua approvazione con riferimento a ciascuna delle parti interessate, unicamente mediante apposito atto scritto.
2. Le modificazioni non sostanziali dello stesso (ad esempio con riferimento alla durata) e/o le modificazioni derivanti dal mero recepimento degli indirizzi programmatici espressi uniformemente dagli organi di cui al comma precedente (ad esempio con riferimento alla rivalutazione degli obiettivi comuni originari e del connesso interesse pubblico) devono essere direttamente apportate dai Responsabili dell'Accordo di cui al precedente art. 5 unicamente mediante apposito atto scritto.

Art. 12 - Esenzioni per bollo e registrazione

1. La presente scrittura privata è esente da bollo, ai sensi dell'art. 16 - Allegato B del D.P.R. n. 642/72 e s.m.i..
2. Per il presente atto non vi è obbligo di chiedere la registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione" allegata al D.P.R. n. 131/1986. In tal senso, la presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 2 della Tariffa parte seconda allegata al D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i. ed, eventualmente, tutte le spese conseguenti saranno a carico della parte che vorrà procedere.

Art. 13 - Disposizioni conclusive

1. Per quanto non espressamente stabilito nel presente Accordo si rinvia alla vigente disciplina generale dell'art. 15 della L. n. 241/1990, alle disposizioni del Codice Civile, nonché ad ogni

altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

2. Nel caso di mancanza di norme di riferimento, per gli aspetti che potrà rendersi necessario disciplinare, si demanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i firmatari dell'Accordo, con adozione, se ed in quanto necessari, degli eventuali atti che si renderanno necessari.
3. Ogni clausola di cui al presente Accordo che, durante la sua decorrenza, dovesse risultare in contrasto con norme di legge di nuova emanazione, dovrà intendersi nulla con conseguente applicazione della norma stessa.

Art. 14 – Aggiornamento oggetto dell'Accordo

1. Qualora gli indirizzi programmatici espressi uniformemente dagli organi competenti di cui al precedente art. 11, prevedano l'ulteriore sviluppo di attività di interesse comune, ai Responsabili, di cui al precedente art. 5, è riconosciuta la possibilità di aggiornare l'oggetto del presente Accordo senza esplicito e preventivo consenso degli organi stessi previo conseguente aggiornamento dei contenuti dell'Accordo e delle modalità generali di attuazione conseguenti, di cui al precedente art. 5, fatte salve le finalità di cui all'art. 2 e, comunque, nei limiti degli indirizzi programmatici medesimi e degli stanziamenti di bilancio dell'ATA in ordine al rimborso spese da pattuire tra le parti.

Art. 15 - Firma elettronica

1. Il presente accordo, formato di n. __ pagine, è sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

Letto approvato e sottoscritto.

ATA

CIR33 Servizi

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Jesi, li 24.01.2017

Il Direttore
F.to dott.ssa Elisabetta Cecchini

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

Jesi, li 24.01.2017

Il Direttore
F.to dott.ssa Elisabetta Cecchini

L'ASSEMBLEA

VISTO il documento istruttorio redatto dal Direttore in data 24.01.2017, sopra riportato a formare parte integrante e sostanziale del presente atto, recante “Approvazione schema di accordo ex art. 15, L. n. 241/1990 per la definizione dei rapporti di collaborazione tra l’ATA e la società CIR33 Servizi S.r.l.”;

DATO ATTO che il documento istruttorio riporta i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di condividere la proposta di cui sopra per le motivazioni addotte, che si intendono qui integralmente riportate;

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

PRESENTI:	28	Pari a quote	81.19%
ASTENUTI:	1	pari a quote	0.23% (Comune di Mergo)
VOTANTI	27	pari a quote	80.96%
VOTI FAVOREVOLI	27	pari a quote	80.96%
VOTI CONTRARI:	/	pari a quote	/

DELIBERA

1. Di stabilire che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui richiamata e approvata;
2. Di approvare lo “Schema di accordo ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 per la definizione dei rapporti di collaborazione tra l’ATA e la società CIR33 Servizi S.r.l.”, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale
3. Di dare mandato alla Direzione dell’Ente di procedere a tutti gli adempimenti conseguenti.

Inoltre con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

PRESENTI:	28	Pari a quote	81.19%
ASTENUTI:	1	pari a quote	0.23% (Comune di Mergo)
VOTANTI	27	pari a quote	80.96%
VOTI FAVOREVOLI	27	pari a quote	80.96%
VOTI CONTRARI:	/	pari a quote	/

DELIBERA

- Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, riscontrata l'urgenza del caso, ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA

F.to LIANA SERRANI

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to SIMONETTA SCAGLIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, si certifica che della copia del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni interi e consecutivi.

Jesi, li 01/02/2017

Il Direttore

F.to *dott.ssa Elisabetta Cecchini*

Il presente atto è divenuto esecutivo il 27/01/2017 :

[] Per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

[X] Per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Jesi, li 27/01/2017

Il Direttore

F.to *dott.ssa Elisabetta Cecchini*

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, si certifica che copia del presente atto è stata pubblicata all'Albo pretorio on line per 15 giorni interi e consecutivi dal _____ al _____.

Jesi, li _____

Il Direttore

dott.ssa Elisabetta Cecchini

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE

La presente copia della deliberazione n. 7 del 27/01/2017, comprensiva di n. 0 allegati, composta di 18 pagine (esclusa la presente), è conforme all'originale conservato in atti.

Jesi, li 01/02/2017

Il Direttore
dott.sa Elisabetta Cecchini